



COMUNE DI PETRIANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Servizi Demografici e Sociali

Prot. ID 58298/9.4

ORDINANZA N. 25/2013

OGGETTO: Disciplina degli orari delle attività complementari ed accessorie ai pubblici esercizi di cui all'art. 14 comma 1 del Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5

IL SINDACO

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 8 del 26/06/2013;

VISTO il Testo Unico in materia di commercio emanato dalla Regione Marche con L.R. n. 27/2009 e Reg. reg. n. 5 del 04/08/2011;

Visto l'art. 14 c. 4. Del Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5 il quale prevede che i Comuni possono definire le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli trattenimenti di cui al comma 1, lettera b), con riguardo tra l'altro:

a) agli orari di effettuazione;

Preso atto delle diverse segnalazioni pervenute dal Comando di Polizia Municipale e dai cittadini, volte ad evidenziare il disturbo al riposo delle persone nelle ore notturne, arrecato dai piccoli trattenimenti musicali offerti quali attività complementari dai gestori di pubblici esercizi

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, sia necessario provvedere alla disciplina degli orari nei quali sia possibile svolgere le predette attività complementari

VISTO l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

a) Le attività di mero ascolto di musica, nonché di pianò bar, concertini musicali e trattenimenti musicali, comunque denominati, di cui all'art. 14 c. 1 del Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5 (piccoli trattenimenti musicali senza ballo), sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori, aventi carattere di complementarietà, temporaneità e occasionalità, che si tengono all'interno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e all'interno di circoli ricreativi privati o nelle loro immediate vicinanze, prospicienti l'entrata, sono consentite nei seguenti giorni ed orari:

Durante lo svolgimento dell'Anno Scolastico:

• **Da Domenica a Venerdì dalle ore 18,00 alle ore 23,00;**

• **Sabato e altri giorni prefestivi; dalle ore 18,00 alle ore 24,00.**

Durante il periodo delle vacanze scolastiche:

• **Da Domenica a Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 23,00;**

• **Venerdì, Sabato e altri giorni prefestivi: dalle ore 18,00 alle ore 24,00.**

Le predette attività, devono essere svolte nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, in particolare con la comunicazione di cui al punto d) deve essere presentata idonea documentazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato da esibirsi ad ogni richiesta dell'Autorità comunale o degli organi di vigilanza.

b) è consentita, previa richiesta, la proroga (che sarà valutata e concessa dall'Amministrazione comunale) degli orari di cui alla precedente lettera a), unicamente il sabato e nei giorni prefestivi, per un massimo di sessanta minuti, purchè la documentazione relativa all'impatto acustico preveda l'estensione dell'orario.

c) l'amministrazione può negare la proroga dell'orario per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di sicurezza urbana, o di pubblico interesse, ovvero nel caso in cui il gestore sia incorso nell'ultimo anno in violazioni in materia di rispetto degli orari o di inquinamento acustico.

d) l'effettuazione di trattenimenti musicali è soggetta alla preventiva comunicazione al Comune da effettuarsi almeno (7) sette giorni lavorativi prima della data prevista.

e) i trasgressori della presente ordinanza saranno passibili con una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.

f) restano escluse dalla presente disciplina i trattenimenti musicali inseriti in manifestazioni ed eventi organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale.

g) la presente ordinanza revoca la precedente n. 8 del 26/06/2013.

La presente ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza con adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e nei consueti modi di diffusione. La medesima viene trasmessa:

- alla Polizia Municipale;
- alla Stazione Carabinieri;
- al SUAP;
- ai titolari di pubblico esercizio ed ai gestori dei circoli privati;

E' fatto altresì obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Petriano, 12/11/2013



IL SINDACO
Giammarco Dott. Cecconi